

**N. 01704/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 02770/2012 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2770 del 2012, proposto da:

Provincia di Bari, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Felice Eugenio Lorusso e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Scrofa, n. 64;

***contro***

Tersan Puglia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

***per la riforma***

del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione I, n. 85/2012, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso proposto dalla Tersan Puglia s.p.a. per la condanna della Provincia di Bari al risarcimento del danno derivato dall'adozione del provvedimento dirigenziale n. 99 dell'11 maggio 2004, di ritiro con effetto immediato dell'autorizzazione alla Tersan Puglia s.p.a. al

trattamento, stoccaggio e riciclo di rifiuti speciali non pericolosi con produzione, mediante procedimento di compostaggio, di ammendante compostato misto per l'agricoltura; ciò a seguito dell'accoglimento, con sentenza di detto T.A.R. n. 4676 del 21 ottobre 2004, dell'impugnativa giurisdizionale a suo tempo proposta dalla società suddetta avverso il citato negativo provvedimento.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Tersan Puglia s.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria ordinanza 14 gennaio 2013 n. 98;

Vista la propria sentenza non definitiva resa sul medesimo ricorso;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 19, 36, comma 2, 67 e 68 del cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Felice Eugenio Lorusso e Luigi Paccione;

I.- Considerato che, con separata sentenza, è stata ritenuta necessaria la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di quantificare il lucro cessante derivato alla società appellata dalla illegittima adozione da parte della Provincia di Bari del provvedimento di ritiro, con effetto immediato, dell'autorizzazione di cui trattasi;

II.- Ritenuto di nominare, ai sensi degli artt. 19 e 67 del c.p.a., detto Consulente Tecnico di Ufficio nella persona del dott. Donato Pezzuto, domiciliato in Roma, alla via della Giuliana n. 63, per accertare, in

contraddittorio delle parti, sulla base della complessiva documentazione acquisita agli atti del giudizio, il lucro cessante derivato alla parte appellante, in base ai seguenti quesiti che sono deferiti allo stesso:

1° quesito:

“Accerti il C.T.U. in che misura, e con riferimento sia al periodo decorrente dalla data del 13.5.2004, di notifica del provvedimento di revoca della autorizzazione di cui trattasi, fino alla data del 21.10.2004, di deposito della sentenza di annullamento dello stesso, che al più limitato periodo dal 20.8.2004 al 21.10.2004, la Tersan Puglia s.p.a. ha subito mancati utili a seguito a causa della adozione di detto provvedimento, tenuto conto della circostanza che la citata società non ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado e che quindi le decisioni assunte con riguardo alle percentuali di utile e di tassazione dello stesso non potranno essere riformate in misura più favorevole ad essa società.

In particolare dovrà essere accertata, con riguardo a detti periodi:

- a) l'entità effettiva del corrispettivo medio mensile derivante alla Tersan Puglia s.p.a. da attività di recupero di compostaggio rifiuti speciali, con riferimento ai periodi immediatamente precedenti e successivo alla interruzione dell'attività a causa della disposta revoca di autorizzazione;
- b) il prezzo medio per tonnellata dei materiali ritirati e trattati dalla citata società sulla base dell'elenco fatture, registro vendite mensile e distinta degli stessi;
- c) l'entità in tonnellate della minore quantità di materiali ritirati e trattati dalla società stessa nel periodo di interruzione della attività della società;
- d) l'entità del corrispettivo medio da vendita di biovegetal, facendo riferimento anche all'esercizio 2003, oltre che agli esercizi 2001 e 2002,

derivante alla società in questione;

e) il margine operativo medio corrispondente alla reale situazione della società, se inferiore al 10 % indicato dal Giudice di primo grado;

f) l'incidenza media effettiva delle imposte da calcolare sul complessivo mancato utile di impresa, come quantificato, se superiore al 40% quantificato in via presuntiva dal Giudice di primo grado”.

2° quesito:

a) “Accerti in conclusione il C.T.U. le somme complessivamente computabili a titolo di mancato utile finale subito da detta società a causa della adozione di detto provvedimento di revoca, al netto delle imposte, distintamente con riguardo ai due periodi sopra indicati”.

III.- In particolare il C.T.U., che dovrà comunque operare secondo i criteri generali di cui all'art. 67 del c.p.a. e in subordine agli artt. dal 191 al 201 del c.p.c., svolgerà il proprio compito anche sulla base dei seguenti specifici criteri:

Il C.T.U., che riceverà copia degli atti del giudizio dalla Segreteria della Sezione, è autorizzato ad accedere alla documentazione concernente i fatti per cui è causa, nonché ad assumere dalle parti le informazioni e i chiarimenti che ritenga necessari.

Tutti gli accertamenti di cui sopra dovranno essere effettuati in contraddittorio delle parti, cui è assegnato, ex art. 67, comma 3, lettera b), del c.p.a., il termine di giorni 20 (venti) dalla data della comunicazione del presente atto per la eventuale nomina di propri consulenti tecnici, da effettuarsi con dichiarazione ricevuta dalla Segreteria del Tribunale. Detti consulenti, oltre che a poter assistere alle operazioni del consulente del Giudice e ad interloquire con questo, potranno partecipare alla udienza o

alla camera di consiglio ogni volta che è presente il C.T.U. per chiarire o svolgere, con l'autorizzazione del Presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini esperite.

A dette parti e ai loro consulenti, eventualmente nominati, verranno date singole e distinte comunicazioni, anche via fax, circa l'effettuazione di attività di accertamento svolta dal C.T.U.; i medesimi dovranno essere preavvertiti in congruo periodo di tempo da detto Consulente e dovranno disporre di almeno tre giorni utili, non festivi, per presenziare alle attività del medesimo e, comunque, ad ogni sorta di rilievi, ecc., con ogni diritto come stabilito dall'art. 194 del c.p.c..

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, ex art. 67, comma 3, lettere c) e d), del c.p.a., dovrà assolvere all'incarico affidatogli, previa trasmissione, entro il termine di 30 (trenta) giorni prima della data fissata per il deposito della relazione finale, di uno schema della propria relazione alle parti, o, se nominati, ai loro consulenti tecnici, che a loro volta dovranno, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione, trasmettere a questo eventuali osservazioni e conclusioni.

Il C.T.U., ex art. 67, comma 3, lettera e), del c.p.a., dovrà depositare presso la Segreteria della Sezione la relazione finale con le risposte ai quesiti ad esso posti (dando conto delle osservazioni dei consulenti di parte), entro giorni 90 (novanta) dalla accettazione dell'incarico e dalla prestazione del giuramento ex art. 193 c.p.c. davanti al Consigliere di Stato Antonio Amicuzzi, all'uopo delegato.

Detti termini sono prorogabili ex art. 154 c.p.c..

IV.- Al C.T.U., ex art. 67, comma 3, lettera a), del c.p.a., dovrà essere corrisposto un anticipo sul suo compenso, entro il termine di 15 (quindici)

giorni dall'accettazione dell'incarico, da parte della Provincia di Bari, nella misura di € 3.000,00 (tremila).

V.- La liquidazione del compenso complessivamente spettante al C.T.U. ai sensi del comma 4, primo e terzo periodo, dell'art. 66, del c.p.a. richiamato da detto art. 67, è rinviata al termine delle operazioni.

VI.- Ogni altro adempimento è demandato alla Segreteria del Tribunale.

VII.- La data per l'accettazione dell'incarico da parte del predetto consulente e per il relativo giuramento di rito davanti al Magistrato delegato, è fissata per il giorno 29 aprile 2014, ore 13,00, presso questa Sezione.

#### P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non definitivamente decidendo, dispone consulenza tecnica di ufficio per gli accertamenti e con le modalità di cui in motivazione e nomina Consulente Tecnico d'Ufficio il dott. Donato Pezzuto, domiciliato in Roma, alla via Giuliana n. 63.

Fissa, per l'accettazione dell'incarico da parte del predetto consulente e per il relativo giuramento di rito davanti al Giudice delegato, la data del 29 aprile 2014, ore 13, 00, presso questa Sezione.

Fissa i termini di cui in motivazione per lo svolgimento della attività di consulenza e per il pagamento dell'anticipo al C.T.U. da parte della Provincia di Bari.

Rinvia al termine delle operazioni la liquidazione del compenso complessivamente spettante al C.T.U. ai sensi del comma 4, primo e terzo periodo, dell'art. 66, del c.p.a. richiamato da detto art. 67.

La Segreteria della Sezione provvederà a dare comunicazione della presente

ordinanza alle parti nei rispettivi domicili eletti ed al C.T.U..

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 e del 17 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)